



Comune di Avellino

ORDINANZA SINDACALE N°: 399/2024

Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI

Oggetto: EVENTO "IRPINIA MOOD - FOOD FESTIVAL" - DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE SONORA.

Il Sindaco

Visto che la società Visit Irpinia srl, start up innovativa con sede ad Avellino in via Francesco Tedesco n. 6, con prot. 62852 del 21/08/2024, comunicava la volontà di organizzare, anche per l'anno 2024, l'evento denominato "Irpinia Mood - food festival".

Dato atto che l'evento risulta essersi ormai consolidato quale manifestazione capace di attrarre visitatori provenienti da tutta la regione ad ogni edizione.

Posto che la predetta manifestazione, nel corso del tempo, ha acquisito valenza anche a carattere socio-culturale, consentendo l'incontro dei visitatori con le eccellenze enogastronomiche locali utilizzate come veicolo finalizzato al "racconto del territorio".

Visto la richiesta, acquisita con prot. 62852 del 21/08/2024, con la quale la società Visit Irpinia srl chiedeva la deroga alle emissioni sonore, per lo svolgimento dell'evento denominato "Irpinia Mood – food festival", da tenersi all'interno dell'ex Carcere Borbonico di Avellino nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1° settembre, dalle ore 20:00 alle ore 01.00.

Considerata la particolare valenza che ha assunto la manifestazione, ritenuta meritevole di essere sostenuta e finalizzata, tra le altre cose, al rafforzamento del tessuto socio-economico cittadino nonché alla valorizzazione e promozione della città di Avellino.

Atteso che l'art. 6 della legge n.447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno".

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore".

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.

Visto il D.Lgs 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Visto l’art.659 del Codice Penale.

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Avellino.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e segnatamente l’art. 54.

Ritenuto di poter emettere la presente Ordinanza in deroga alle disposizioni di cui in premessa per consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Irpinia Mood – food festival”.

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. di autorizzare la deroga ai limiti di emissione sonora, con superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico dalle ore 20:00 fino alle ore 01:00 del giorno successivo, per i giorni 29, 30, 31 agosto e 1° settembre, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Irpinia Mood - food festival”;
2. la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. la presente disposizione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente per l’evento “Irpinia Mood - food festival” e per il periodo temporale sopra indicato e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034:

Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199:

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell’Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

DISPONE, altresì, che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino nonché trasmessa alla Questura di Avellino, Prefettura di Avellino, Comando dei Carabinieri e Polizia Municipale.

Avellino, 26/08/2024

Il Sindaco

LAURA NARGI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)